



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00131* del 19/08/2020

**MISURE INTEGRATIVE AI PROVVEDIMENTI
GOVERNATIVI PER IL CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID/2019 APPLICABILI IN
AREE COMUNALI ABITUALMENTE AFFOLLATE
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA .**

Emittente	SINDACO
Firmatario	Sindaco F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO
Proponente	Rip. Polizia Loc. Prot.Civile Sicur. e Viabilita' DELL'OLIO DOTT. MICHELE
Nr. Reg. Emittente	*00047/2020*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	*01795/2020*
Periodo affissione	19/08/2020 03/09/2020

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTI:

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020;

CONSIDERATO che nel corrente mese di agosto sul territorio nazionale si registra un trend in aumento per quanto attiene i casi di positività al virus aventi natura di contagi di "importazione", peraltro di sovente connotati da maggiore aggressività rispetto ai casi (asintomatici o paucisintomatici) in precedenza accertati;

CONSIDERATO che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri, e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa, stante il rischio effettivamente presente su parti del territorio nazionale;

PRESO ATTO che

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

- il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza"

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 prevede che " è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico , nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi , vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale"

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Bisceglie;

CONSTATATO l'afflusso turistico che in concomitanza con la stagione estiva tuttora in corso potrebbe provocare inevitabili assembramenti con impossibilità di mantenere il distanziamento in particolare nelle zone limitrofe all'area portuale e nelle zone del territorio caratterizzate da stradine di ridotte dimensioni;

CONSIDERATO il centro storico cittadino, fatta eccezione delle vie perimetrali, (via Frisari ,via Tupputi, via Trento via via Cristoforo Colombo, Largo Purgatorio e Piazza Castello) è costituito da stradine di ridotte dimensioni di larghezza che non garantiscono il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione vi transitano in modo particolare quando sono organizzati eventi o in concomitanza con festività;

CONSIDERATO che ulteriori aree ove è più agevole il formarsi di assembramenti sono le

aree mercatali cittadine di Corso Umberto (mercato giornaliero) e del quartiere Seminario (mercato settimanale)

CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, estendendo la disposizione di utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte situazioni di pericolo di contagio;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO che il contesto descritto impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus nintegrandolo le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

VISTI: - l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale

RICHIAMATI i provvedimenti governativi sopra menzionati DPCM 7 agosto 2020 e Ordinanza Ministro della Salute del 16 agosto 2020

Ritenuto che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Bisceglie

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 7 settembre 2020 è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti e frequenti le sotto indicate località abitualmente affollate ed aventi spazi ristretti tali da rendere agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale:

a) □ via La Spiaggia in considerazione della ristrettezza di tale strada al netto delle aree occupate dai dehors dei pubblici esercizi e dell'alta frequentazione che si registra quotidianamente nelle ore serali durante la stagione estiva - dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo

b) □ strade e piazze interne al Centro Storico cittadino in concomitanza con eventi e pubbliche manifestazioni organizzate all'interno dell'area circoscritta da via Frisari, via O Tupputi, Piazza Castello, Largo Purgatorio, via Cristoforo Colombo, via Trieste e via Trento . - dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo solo in concomitanza di pubbliche manifestazioni

c) □ tratto di Corso Umberto ove si svolge il mercato giornaliero - dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00

d) □ strade del quartiere Seminario ove si svolge il mercato settimanale del martedì (via Seminario, via Martiri di via Fani, viale Calace, via degli Artigiani, via Artigiani, via S. Cosmai, via Veneziani, via B. Colangelo, via Gentileschi) - nei soli giorni di martedì, dalle ore 07,00 alle ore 13,30

e) □ E' altresì fatto obbligo di indossare la mascherina alle fermate degli autobus durante l'operatività del servizio di trasporto pubblico locale

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Restano ferme le prescrizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020 che prevedono l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione (mascherine) anche in altre vie e spazi pubblici della città qualora dovessero comunque formarsi assembramenti pur di natura spontanea e/o occasionale e non sussistano le condizioni per poter mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Le prescrizioni del presente provvedimento avranno efficacia in concomitanza con l'arco temporale previsto dall' Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020 e potranno essere ulteriormente prorogate con ulteriore provvedimento qualora sia protratta la

vigenza del precitato provvedimento ministeriale.

Si demandano alla Polizia Municipale agli altri Agenti della Forza Pubblica e al personale preposto per la vigilanza sanitaria dall'ASL / BT , i controlli per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia (sanzione prevista da € 400,00 ad € 3.000,00).

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Puglia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Bisceglie per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga trasmesso: Al Comando della Polizia Municipale; Al coordinatore del C.O.C. ; Al Comando Tenenza dei Carabinieri; Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Trani in quanto competente per il territorio comunale di Bisceglie al servizio di Prevenzione ASL BT e comunicato al Presidente della Regione Puglia, alla Prefettura UTG di Barletta Andria Trani e alla Direzione Generale dell'ASL BT.

NR. ORDINANZA	*00131* del 19/08/2020
Nr. Reg. Emittente	*00047/2020*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	*01795/2020*
Periodo affissione	19/08/2020 03/09/2020

19/08/2020

Sindaco
F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

19/08/2020 Per COPIA CONFORME all'originale
